


TRASCRIZIONE NASCITA DI MINORE, FIGLIO DI CITTADINO ITALIANO



Registrazione di atti di nascita di minori, figli di cittadini italiani

La legge 23 maggio 2025 n.74 di conversione del decreto legge 28 marzo n. 36 ha introdotto nuove disposizioni in materia di cittadinanza, con effetti sulle richieste di registrazione di atti di nascita giunte in Consolato Generale dopo l'entrata in vigore della nuova normativa (quindi dal 28 marzo 2025 in poi).

Partendo dal presupposto che le istanze di registrazione di un atto di nascita implicano una verifica del titolo di cittadinanza del minore, la nuova normativa differenzia la disciplina da applicare nel caso in cui il minore possa essere riconosciuto cittadino alla nascita (cittadinanza *iure sanguinis*) da quella in cui la cittadinanza italiana può eventualmente essere acquisita per beneficio di legge.

Si descrivono di seguito le disposizioni e requisiti applicabili alle due ipotesi.

Registrazione dell'atto di nascita con riconoscimento della cittadinanza italiana dalla nascita (cittadinanza *iure sanguinis*)

Condizioni per poter procedere alla registrazione dell'atto di nascita

Un minore nato all'estero da un genitore cittadino italiano **non è automaticamente cittadino italiano**, salvo che ricorra almeno una **delle seguenti condizioni**:

CASO A

Il genitore cittadino italiano dalla nascita ed in possesso anche di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi in qualsiasi momento prima della data di nascita del figlio/a;

oppure

Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc., quindi successivamente alla nascita) e ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a.

ATTENZIONE: **Non** viene considerata la residenza in Italia prima dell'acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Documentazione richiesta:

- **Domanda di trascrizione atto di nascita** ([Scarica](#))
- **Per le nascite negli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data/età e luogo di nascita dei genitori, secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati) opportunamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano;

- **Per le nascite fuori dagli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore opportunamente legalizzato nonché traduzione in italiano, completa, fedele all'originale, anch'essa opportunamente legalizzata. Per le legalizzazioni si prega di fare di riferimento alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese ove è stato emesso l'atto.
- **Fotocopia dei passaporti** o validi documenti di identità dei genitori e del minore (se già in possesso);

inoltre

- Certificato **storico di residenza** del genitore italiano (rilasciato dal Comune italiano ove si è risieduti per almeno 2 anni continuativi);

Per maggiori dettagli si prega di leggere la sezione IMPORTANTE in calce

CASO B

Alla data di nascita del minore, un genitore possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

ATTENZIONE: Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

Documentazione richiesta:

- Domanda di trascrizione atto di nascita ([Scarica](#))
- **Per le nascite negli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data/età e luogo di nascita dei genitori, secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati) opportunamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano;
- **Per le nascite fuori dagli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore opportunamente legalizzato nonché traduzione in italiano, completa, fedele all'originale, anch'essa opportunamente legalizzata. Per le legalizzazioni si prega di fare di riferimento alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese ove è stato emesso l'atto.
- Fotocopia dei **passaporti** o validi documenti di identità dei genitori e del minore (se già in possesso);

inoltre

- **Atto integrale di nascita del genitore italiano** rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- Certificato **storico di residenza** del genitore italiano;
- Permanent Residence “Green Card” valida o visto valido per il soggiorno negli Stati Uniti (oppure certificato di naturalizzazione statunitense da cui si evince che la cittadinanza americana del genitore è stata concessa in data successiva alla data di nascita del minore). Il Consolato Generale si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva al fine di accertare che il genitore non abbia acquisito altre cittadinanze straniere.

Per maggiori dettagli si prega di leggere la sezione IMPORTANTE in calce

CASO C

Alla data di nascita del minore – o alla data di morte se precedente alla nascita del minore – uno dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

ATTENZIONE: Nel caso di nonno con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

Documentazione richiesta:

- **Domanda di trascrizione atto di nascita** ([Scarica](#))
- **Per le nascite negli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita del minore, data/età e luogo di nascita dei genitori, secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati) opportunamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano;
- **Per le nascite fuori dagli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore opportunamente legalizzato nonché traduzione in italiano, completa, fedele all'originale, anch'essa opportunamente legalizzata. Per le legalizzazioni si prega di fare di riferimento alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese ove è stato emesso l'atto.
- **Fotocopia dei passaporti** o validi documenti di identità dei genitori e del minore (se già in possesso);

inoltre

- **Atto integrale di nascita** del genitore, rilasciato dal Comune italiano di nascita/trascrizione;
- **Atto integrale di nascita** del nonno/a, rilasciato dal Comune italiano di nascita/trascrizione;
- **Certificato storico di residenza** del nonno/a italiano rilasciato dal Comune italiano competente;
- (Nel caso in cui il nonno/a abbia vissuto in un Paese straniero) **Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione**, legalizzato con apostilla o con legalizzazione consolare (per i Paesi che non abbiano firmato la Convenzione dell'Aja del 1961) e debitamente tradotto con traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che il nonno/a italiano a suo tempo non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del minore. Il Consolato Generale si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva al fine di accertare che il nonno/a non abbia acquisito altre cittadinanze straniere.

Per maggiori dettagli si prega di leggere la sezione IMPORTANTE in calce

CASO D

Il minore stesso non possiede né può ottenere un'altra cittadinanza (ad esempio *iure sanguinis*, *iure soli*, cittadinanza per opzione ecc).

Si considera ad esempio in possesso di un'altra cittadinanza il minore che:

- la acquisti *iure sanguinis* da uno dei genitori;
- la acquisti *iure soli* (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);

- la acquisti tramite **semplice dichiarazione**, senza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all'estero).

ATTENZIONE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

Documentazione richiesta:

- **Domanda di trascrizione atto di nascita** ([Scarica](#))
- Certificato di nascita in originale (certified copy) munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille);
- **Per le nascite fuori dagli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore opportunamente legalizzato nonché traduzione in italiano, completa, fedele all'originale, anch'essa opportunamente legalizzata. Per le legalizzazioni si prega di fare di riferimento alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese ove è stato emesso l'atto.
- **Fotocopia dei passaporti** o validi documenti di identità dei genitori; inoltre
 - **Prova documentale** che dimostri l'impossibilità di acquisire altra cittadinanza (ad esempio dichiarazioni delle Autorità del Paese di uno dei due genitori o di nascita del minore in cui si dichiari che quest'ultimo non può acquisire la cittadinanza di quel Paese).

IMPORTANTE!!! (casi A-B-C-D)

Si prega di inviare la richiesta di trasmissione e tutta la documentazione necessaria tramite posta all'indirizzo:

Consolato Generale d'Italia a Chicago

Ufficio di Stato Civile

500 North Michigan Ave. Ste 1850

Chicago, IL 60611

In alternativa, la documentazione può essere consegnata in Consolato, durante gli orari di apertura al pubblico.

Si invita a inoltrare la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana, così come elencata nei paragrafi precedenti.

Qualora la richiesta non sia corredata da tale documentazione, il Consolato Generale invierà all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza un **preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990** a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire la documentazione mancante.

Il Consolato Generale si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa diversa da quella elencata nei paragrafi precedenti qualora ritenuta necessaria per le verifiche del diritto alla cittadinanza. In questo caso, la richiesta non sarà accompagnata da un preavviso di diniego, salvo che non vi sia riscontro entro un termine congruo.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Per poter richiedere la registrazione della nascita, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

- **Residenza nella circoscrizione di questo Consolato Generale.** Almeno uno dei genitori deve risiedere in uno dei seguenti Stati: Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Wisconsin, Wyoming
- **Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E:** Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) [Iscrizione – Consolato Generale d'Italia Chicago](#)
- **Precedenti matrimoni o divorzi registrati:** I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti LINK: [Stato Civile – Consolato Generale d'Italia Chicago](#)
 - Se i genitori non sono sposati o non lo erano all'epoca della nascita, alla documentazione è necessario aggiungere i seguenti documenti: **Riconoscimento di paternità legalizzato con Apostille e traduzione in italiano completa e conforme all'originale.** Il riconoscimento di paternità è conosciuto negli USA come "Acknowledgment of Paternity" o anche come "Certificate of Parentage". Viene solitamente compilato e firmato nella struttura ospedaliera dai genitori non sposati e viene poi registrato assieme alla nascita presso l'ufficio di stato civile locale. È quindi reperibile presso gli stessi uffici dove si ritirano i certificati di nascita.
- **Indirizzo di residenza aggiornato:** Si raccomanda che l'indirizzo di residenza dichiarato sulla richiesta corrisponda all'ultimo indirizzo di residenza comunicato al Consolato Generale. Per verificare il proprio indirizzo presente nel database consolare, accedere al proprio profilo su Fast.it (LINK: [Servizi Consolari Online](#)). Per aggiornare il proprio indirizzo di residenza, seguire la procedura indicata nella sezione A.I.R.E. (LINK: [Variazione indirizzo – Variazione circoscrizione consolare – Rimpatrio – Consolato Generale d'Italia Chicago](#))

CASO E

Registrazione degli atti di nascita a seguito di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge (per i minori nati all'estero il cui genitore è cittadino italiano per nascita ma che non rientrano nei casi A-B-C-D precedentemente descritti)

I minorenni nati all'estero da genitore cittadino italiano alla nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia i minori che non rientrano in una delle fattispecie sopra descritte di riconoscimento della cittadinanza dalla nascita, quindi *iure sanguinis*) possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge. In questi casi, il minore, non essendo riconosciuto cittadino per nascita *iure sanguinis*, acquisirà lo *status civitatis* dal giorno successivo a quello in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (articolo 15 della legge n. 91/1992).

Condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge da parte di minori e successiva registrazione dell'atto di nascita

Per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minorenni per beneficio di legge, devono essere posseduti congiuntamente i seguenti requisiti:

- Almeno uno dei **genitori** deve essere **cittadino italiano per nascita** (cioè *iure sanguinis*). Quindi, l'acquisto per beneficio di legge non si applica a genitori che siano in possesso della cittadinanza italiana ad altro titolo (naturalizzazioni, cittadinanze per beneficio di legge ex art. 9 della Legge n. 91/1992, cittadinanze per matrimonio ex art. 5 della Legge n. 91/1992, cittadini *juris communicatione*, art. 14 della legge 91/92).
- **Entrambi** i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore devono presentare una **dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro il termine perentorio di tre anni dalla nascita del minore** (o dalla data in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l'adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). Qualora la filiazione sia stata riconosciuta in tempi successivi da parte dei genitori, entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore, cittadino italiano per nascita.
- Il termine di tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita può essere derogato fino alla data del 31 maggio 2026 in forza di una norma transitoria introdotta dalla legge 23 maggio 2025 n.74. Al riguardo si rimanda al paragrafo dedicato in calce a questa sezione.

Dichiarazione di volontà e documentazione richiesta:

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona presso gli uffici del Consolato Generale d'Italia a Chicago e innanzi al funzionario delegato del Consolato Generale.

Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto solo alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.

Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l'altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Non e' richiesta la presenza del minore.

Requisiti per poter prestare la dichiarazione di volontà

Per poter richiedere la registrazione della nascita, è necessario soddisfare **TUTTI i seguenti requisiti**:

- **Residenza nella circoscrizione di questo Consolato Generale.** Almeno uno dei genitori deve risiedere in uno dei seguenti Stati: Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Wisconsin, Wyoming
- **Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E:** Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Ester (A.I.R.E) [Iscrizione – Consolato Generale d'Italia Chicago](#)
- **Precedenti matrimoni o divorzi registrati:** I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti LINK: [Stato Civile – Consolato Generale d'Italia Chicago](#)

- **Indirizzo di residenza aggiornato:** Si raccomanda che l'indirizzo di residenza dichiarato sulla richiesta corrisponda all'ultimo indirizzo di residenza comunicato al Consolato Generale. Per verificare il proprio indirizzo presente nel database consolare, accedere al proprio profilo su Fast.it (LINK: [Servizi Consolari Online](#)). Per aggiornare il proprio indirizzo di residenza, seguire la procedura indicata nella sezione A.I.R.E. (LINK: [Variazione indirizzo – Variazione circoscrizione consolare – Rimpatrio – Consolato Generale d'Italia Chicago](#))

La dichiarazione deve essere resa personalmente in Consolato Generale su appuntamento previa verifica preliminare della documentazione che dovrà essere spedita per posta all'indirizzo:

Consolato Generale d'Italia a Chicago
Ufficio Cittadinanza
500 North Michigan Ave. suite 1850
Chicago, IL, 60611

Si precisa che l'appuntamento verrà fissato da questo Ufficio solo dopo aver ricevuto e verificato la documentazione ricevuta per posta. Non è necessario prendere appuntamento attraverso la piattaforma prenot@mi.

Documentazione da inviare per posta:

- Copia dei passaporti dei genitori e del minore se in possesso;
- **Per le nascite negli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data/età e luogo di nascita dei genitori, secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati) opportunamente legalizzato tramite apostille e tradotto in italiano;
- **Per le nascite fuori dagli Stati Uniti:** originale (certified copy) dell'atto di nascita del minore opportunamente legalizzato nonché traduzione in italiano, completa, fedele all'originale, anch'essa opportunamente legalizzata. Per le legalizzazioni si prega di fare di riferimento alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese ove è stato emesso l'atto.
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano di trascrizione dello stesso;
 - Se i genitori non sono sposati o non lo erano all'epoca della nascita, alla documentazione è necessario aggiungere i seguenti documenti:
Riconoscimento di paternità legalizzato con Apostille e traduzione in italiano completa e conforme all'originale. Il riconoscimento di paternità è conosciuto negli USA come "Acknowledgment of Paternity" o anche come "Certificate of Parentage". Viene solitamente compilato e firmato nella struttura ospedaliera dai genitori non sposati e viene poi registrato assieme alla nascita presso l'ufficio di stato civile locale. È quindi reperibile presso gli stessi uffici dove si ritirano i certificati di nascita.
- La legge di Bilancio 2026 ha modificato l'articolo 9-bis della Legge n. 91/1992, prevedendo per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2026 la **gratuità** delle dichiarazioni in oggetto, per tanto solo ed esclusivamente per le istanze ricevute dal Consolato Generale a partire dall'1 gennaio 2026 **non è più richiesto il pagamento del contributo di €250 (analogamente al CASO F)**.

Per maggiori dettagli si prega di leggere la sezione IMPORTANTE in calce

CASO F

Norma transitoria per minorenni alla data del 24/05/2025

La legge 23 maggio 2025 n.74 di conversione del decreto legge 28 marzo n.36 ha introdotto una norma transitoria che permette di **derogare** entro il termine del 31 maggio 2026 al termine posto di tre anni dalla nascita o dalla data in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l'adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio. La norma transitoria prevede quindi che per i **minori alla data del 24 maggio 2025 che siano** figli di almeno un **cittadino italiano *jure sanguinis***, è possibile presentare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza **entro il 31 maggio 2026**, alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura indicata nel Caso E. In particolare si attira l'attenzione sul fatto che per le istanze pervenute a partire dall'1 gennaio non è più richiesto il pagamento del contributo di €250.

IMPORTANTE!!! (casi E e F)

Si invita a inoltrare la richiesta di dichiarazione di volontà solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana, così come elencata nei paragrafi precedenti.

Qualora la richiesta non sia corredata da tale documentazione, il Consolato Generale invierà all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza un **preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990** a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire la documentazione mancante.

Il Consolato Generale si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa diversa da quella elencata nei paragrafi precedenti qualora ritenuta necessaria per le verifiche del diritto alla cittadinanza. In questo caso, la richiesta non sarà accompagnata da un preavviso di diniego, salvo che non vi sia riscontro entro un termine congruo.

Una volta ricevuta la documentazione completa sarete contattati via email al fine di fissare l'appuntamento per rendere la dichiarazione di volontà.